

OGGETTO: **«DECRETO AGOSTO»
LIBERALITÀ EROGATE IN NATURA
PER IL SOLO ANNO 2020, ELEVATO (DA € 258,23) A € 516,46 L'IMPORTO
ESCLUSO DAL REDDITO DI LAVORO**

L'art. 112 del decreto-legge 14/08/20, n. 104, in vigore dal 15 agosto scorso (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 37 e n. 36 del 2020), ha disposto che, **limitatamente al periodo d'imposta 2020, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito**, ai sensi dell'art. 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22/12/86, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), **è elevato a euro 516,46.**

Giova rammentare che il menzionato art. 51, comma 3 - nella versione vigente fino al 14 agosto 2020 e in quella che, se non ci saranno ulteriori novità legislative, tornerà a esserlo dal prossimo 1 gennaio 2021 -, esclude dalla formazione del reddito di lavoro il valore (*) dei beni ceduti e dei servizi prestati al dipendente se complessivamente di importo non superiore, nel periodo d'imposta (1 gennaio-31 dicembre), a € 258,23; qualora tale valore fosse infatti maggiore, sarebbe interamente soggetto a imposte e contributi (da ultimo, si veda CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 23/2019, nel quale sono stati pubblicati anche i fac-simile utilizzabili dai datori di lavoro interessati).

La liberalità erogata *“sotto forma di beni o servizi o di buoni rappresentativi degli stessi”* è esclusa dal reddito anche se viene:

- attribuita a un solo lavoratore;
- concessa non in occasione di festività o ricorrenze e non alla generalità dei dipendenti o a loro categorie (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 59/E del 22 ottobre 2008 - API INDUSTRIA NOTIZIE n. 27/2008).

(*) *“Per valore (...) si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore” (art. 9, comma 3, del D.P.R. n. 917/1986).”*